

BGE 56 II 178

Bundesgericht (BGE), 1930-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_56_II_178

FR: ATF 56 II 178

IT: DTF 56 II 178

Volltext

178 Sachenrecht. ~o 29. ~ 29. Batratto deHa sentenza n Aprile 1930 della seconda sezione civile nella causa Pammtto di Bovio eontro ditta ClericettL Prescrizione acquisitiva trentennale secondo il diritto italiano e il diritto svizzaro. Onere della prova deU'spplicsbilita dell'uno o dell'altro. - L'intavolazione deI fondo a registro fondiario non e condizione di inizio della prescrizione. - Eooezione di sospensione deI termine di prescrizione dedotta dall'art. 134 eif. 6 CO. (Art. 2135 eodice eivile italiano : 19 Tit. fin. 662, 661 ces ; 134 cif. 6 CO ; 928 dell'antico eodie eivile ticinese). A. - Poco tempo dopo l'apertura della Ferrovia Capo- Iago - Monte Generoso, sul margine della strada per pedoni, ehe dalla stazione-termine di detta linea conduce aHa vetta, venivano costrutte due baracche, l'una in legno, nel1892, e l'altra in pietra, nel 1895. Le costruzioni sorsero, col consenso della famiglia Clericetti, su terreno di cui detta famiglia si riteneva proprietaria in base ad un contratto col Comune confinante italiano di S. Fedele d'Intelvi, ehe le aveva venduto un appezzamento di terreno {~fino al confine ». La baracche servirono in seguito e servono aneora per la vendita di oggetti da ba~ar. Secondo il trattato di Varese del 2 agosto 1752 e successivi accordi (v. raceolta generale delle Ieggi deI Cantone Tieino deI 1847 p. 4~6 N. 388 e nuova raccolta deI 1886-87 Vol. III pag. 330), la linea di demarcazione deI confine italo-svizzero eorrispondeva a quella dello spartiacque. Per le escavazioni fatte all'epoca della costru- zione della ferrovia deI Monte Generoso e relativi fabbr- cati, che mutarono la configurazione dei luoghi e distrus- sero il naturale displuvio, la linea divenne incerta : ma anche allora le due baracche venivano considerate da tutti, comprese le autorità fiscali e doganali svizzere ed italiane, come site su territorio italiano. TI regolamento dei confini italo-svizzeri, diventati dubbi 0 contestati, avvenne con accordo dell'8 novembre 1926, mediante il 179 quale, nella loealita di cui si tratta, la linea di demarca- zione venne fissata con una retta dal termine N. 24 fino aHa vetta, di modo che le baracche vennero a trovarsi in Isvizzera, in territorio deI Patriziato di Rovio. B. - Con petizione deI 24luglio 1928, il Patriziato di Rovio, basandosi sull'art. 671 cp. 1 ces, citava la ditta Domenico Clericetti & Figli davanti il Pretore di Lugano- Campagna, cui cniedeva di pronunciare : 1. Le due baraoone costrutte sul fondo di proprieta dell'attore, sito in tarritorio svizzer(), rono sua proprieta. 2. A titolo d'indennita per usoabusivo delle baracche, la oonvenuta paghera all'attore 7000 fchi. (in seguito ridotti a 5000 fchi.). 3. Spese e ripetibili a carico della convenuta. Si opponeva la convenuta a queste prefuse, allegando, che fino alla nuova demarcazione deI confine deI 1926 il terreno, sul quale stanno le baracche, era ,territorio italiano e che e di sua proprieta, colle baracche edificatevi. Ad ogni modo sollevava l'eccezione dell'usucapione tren- tannale in base all 'art. 2135 deI codice civile italiano. O. - Con sentenza deI 14 gennaio 1930 il Tribunale di Appello respingeva le due domande ed accoglieva la conclusione riconvenzionale della convenuta sulla base della motivazione seguente: La convenuta ha raggiunto la prova deWacquisto deI terreno su cui sorgono le baracche, mentre, al contrario, le affermazioni di pro- prieta da parte deI Patriziato non

furono comprovate. La convenuta da oltre un trentennio ha fatto e continua a far atti di proprietaria sulle due baracche. NeUa localita di cui si tratta torna invero impossibile ristabilire, per la mutata situazione dei luoghi, la linea di demarcazione fissata dal trattato di Varese : ma, secondo le deposizioni dei loro costruttori, le baracche erano site, all'epoca della costruzione, su territorio italiano. NeUo stesso senso si sono pronunciate le persone che per lunghi anni ebbero le baracche in locazione. Queste conoordi deposizioni dei testi rimarrebbero tuttavia un'opinione personale, se non fosse 180 Sachenrecht. N° 2~. fossero confortate dalla prova, che fino al 1926 tanto le autorità fiscali italiane che quelle svizzere hanno considerato le baracche ed i negozi in esse esercitati come siti sul territorio italiano, esigendo, le prime, regolarmente ogni anno, le tasse usuali d'esercizio: e le seconde, il dazio per il trasporto delle merci residuanti a fine di stagione al di qua del confine di allora, e cioè sul territorio svizzero. Attualmente invece il terreno e le due baracche si trovano sul territorio svizzero. Ma nel frattempo, per aver la convenuta posseduto per oltre trent'anni a contare dal 1892 le costruzioni, in modo continuo, pacifico e pubblico, si è verificata a suo favore l'usucapione a' sensi dell'art. 2135 del codice civile italiano, corrispondente all'art. 662 del codice civile svizzero. Considerando in diritto : 1. - 2. - Il nodo della causa sta nel sapere se ristanza cantonale abbia rettamete giudicato applicando il diritto italiano nella questione dell'usucapione. a) Il diritto italiano è indubbiamente applicabile, se il fondo Clericetti apparteneva al territorio italiano nell'epoca in cui l'usucapione intervenne. A questo riguardo, la parte ricorrente sostiene, che alla convenuta spettava l'onere della prova, perché essa aveva invocato l'usucapione secondo il diritto straniero (italiano). L'assunto è fondato - e si dirà in seguito per qual ragione - ma è errato l'argomento, che il ricorrente invoca a suo conforto. La questione dell'applicazione di diritto svizzero o di diritto straniero dev'essere esaminata d'ufficio e le condizioni di fatto dell'applicabilità di questo o di quello (art. 56 e 57 OG) sono da provarsi per il diritto svizzero, al quale fa capo il ricorrente, come per il diritto estero, invocato dalla convenuta. Ma l'onere della prova incombe alla convenuta per altro motivo. Secondo il protocollo del 1926 concernente la demarcazione del confine, il fondo è posto in territorio svizzero. Siccome nelle trattative del 1896 non Sachenrecht. N° 29. IS1 si trattò di cambiamento, ma di determinazione della linea di confine diventata inopportuna, si deve presumere, finché a prova del contrario da fornirsi dalla convenuta che pur ammettendo la possibilità di qualche modificazione delle linee primitive (dove la clausola a favore dei diritti riservati acquisiti, v. comunicazione del Dipartimento politico federale del 18 agosto 1928), il territorio in questione fosse sempre stato svizzero. b) Chiedesi quindi se la convenuta abbia fornita la prova contraria vale a dire la prova, che dall'epoca dell'inizio dell'usucapione fino al 1926 il fondo era su territorio italiano. Trattandosi di una questione di apprezzamento delle prove (dei testimoni assunti e dei documenti prodotti), la questione non presterebbe a controversia, se l'istanza cantonale l'avesse decisa in termini chiari, il che non è. Essa afferma in un primo tempo (pag. 5 cap. 2) che «neUa localita per cui ora si dibatte torna impossibile ristabilire ... la linea di demarcazione fissata dal trattato di Varese ... » E, riferendo il risultato del costituito testimoniale, essa soggiunge, che le deposizioni dei testi (favorevoli alla tesi italiana) «rimarrebbero un'opinione personale se non fossero «confortate e rese determinanti » con la prova di documenti », che in seguito vengono discussi e ritenuti probanti. Nell'insieme dell'argomentazione . v'è una certa contraddizione. Ma essa non è insanabile ed appare dovuta unicamente ad imprecisione redazionile. L'istanza cantonale intendeva dire che, se anche la linea primitiva di confine non può essere riestituita esattamente nei suoi particolari. occorre tuttavia, in base alle deposizioni testimoniali, confortate dai

documenti depositi dalla convenuta, ritenere, che correva al nord. 001 fondo, cioè attribuiva il fondo in discorso all'Italia. Secondo le constatazioni dell'istanza cantonale (le quali, non essendo contrarie agli atti, vincolano questa Corte), la convenuta ha dunque fornito la prova che, dall'epoca dell'inizio dell'usucapione fino al 1926 (anno in cui il Sachenrecht. N° 29. cui l'usucapione era già avvertita da qualche tempo), il territorio in questione spettava all'Italia. Donde una doppia illazione: anzitutto, che l'istanza cantonale ha rettamente giudicato applicando il diritto italiano: in secondo luogo, che la questione di sapere, se quel diritto essa ha rettamente interpretato, sfugge, come diritto estero, all'indagine di questa Corte (art. 56 e 57 CO). 3. - L'esito della causa non sarebbe del resto diverso. ove nella questione dell'usucapione (prescrizione acquisitiva, secondo il CCS), si facesse capo al diritto svizzero. Infatti, ai sensi dell'art. 19 titolo finale c.c., da 1912 in avanti, la prescrizione acquisitiva è sottoposta alla nuova legge, cioè alla legge unificata. «Se per altro, aggiunge detto disposto, una prescrizione acquisitiva ammessa dalla nuova legge, era già cominciata sotto la legge anteriore (nella specie: la legge ticinese), il tempo tra l'800 e fino all'entrata in vigore di questa e computato nel termine della legge nuova.» Ora, l'istanza cantonale constatata in fatto che la convenuta ha posseduto il fondo su cui sono erette le baracche per trent'anni senza interruzione e pacificamente. Siffatto possesso è costitutivo di prescrizione acquisitiva tanto ai sensi dell'art. 928 dell'antico codice civile ticinese che dell'art. 662 CCS (prescrizione acquisitiva straordinaria). Invano, il ricorrente sostiene l'inapplicabilità di quest'ultimo disposto di legge, nel Ticino non essendo ancora stato impiantato il registro fondiario definitivo. Il Tribunale federale ha recentemente dichiarato (v. sentenza Kaiser c. Landis del 3 febbraio 1926, RU Vol. 52 p. 16 e seg.), che l'introduzione del registro fondiario federale non è condizione d'applicazione dell'art. 661 CCS concernente la prescrizione acquisitiva ordinaria. Ma se ciò vale per la prescrizione acquisitiva ordinaria, la quale suppone un'iscrizione fondiaria, deve, a fortiori, valere per la prescrizione straordinaria (art. 662 CC), che prescinde da qualsiasi intavolazione. 4. - Infine, dai combinati disposti degli art. 663 c.c. e 134, cifra 6 CO, il ricorrente crede di poter dedurre che, Sachenrecht. N° 30. 183 3d ogni modo, a datare dal 1912, il termine di prescrizione non poteva più correre neppure agli effetti degli art. 19 e 49 CCS, data l'impossibilità nella quale, per l'incertezza dei termini, il ricorrente si sarebbe trovato per proporre l'azione, di natura reale immobiliare, davanti ai tribunali svizzeri. Ma ognuno vede che, così argomentando, il ricorrente rinnega la sua tesi fondamentale dell'appartenenza del fondo al territorio svizzero. Se dunque, secondo la base dell'azione stessa, il terreno non divenne svizzero solo nel 1926, ma lo era già dal trattato di Varese in poi, nulla era di ostacolo a che il ricorrente proponesse l'azione davanti al giudice rei sitae. Indubbiamente, la prova dell'affermazione, che già prima del 1926 la linea di confine assegnava il fondo al territorio svizzero, era difficile: ma la difficoltà o anche l'impossibilità di una prova non equivale all'impossibilità di promuovere l'azione ai sensi dell'art. 134 cifra 6 CO. Del resto, la causa avrebbe potuto anche essere sospesa fino a definizione delle trattative italo-svizzere sulla determinazione del confine. In realtà, non questa pretesa impossibilità di agire fu causa della tardività dell'azione, sibbene il fatto, che solo la demarcazione del 1926 indusse il Patriato di Rovio a vantare delle pretese, che fino allora non aveva mai sollevate. 11 Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è respinto. 30. Extrait de l'arrêt de la IIe Section civile du 22 mai 1930 dans la cause Masse en requête de la Société cooperative des vigneron et consommateurs aubergistes contre Bucher-Guyer et Petrig. Parties integrantes d'un immeuble et accessoires d'icelui: Caracteres essentiels de ces notions (consid. 3). Ellets de la vente d'un immeuble sur les droits d'un tiers demeure propriétaire de

certains accessoires : Le transfert des accessoires est subordonné à la bonne foi de l'acquéreur (consid. 4).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.